

# **REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE: NORME GENERALI**

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art.1 Oggetto del regolamento**

**1.** Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le attività del Comune di Seregno, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati appartenenti alla Struttura Comunale di Protezione Civile sul territorio comunale.

**2.** Il Comune di Seregno assume la protezione fisica e sociale dei cittadini quale finalità delle proprie iniziative volte in particolar modo alla tutela della salute e dell'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, nonché dei beni pubblici e privati e alla rilevazione dei danni derivati da eventi calamitosi, sia naturali che connessi all'attività dell'uomo.

### **Art.2 Volontariato di Protezione Civile**

**1.** Il Comune di Seregno riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività della Protezione Civile.

**2.** Il Comune di Seregno assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi regolarmente iscritti all'Albo Regionale della Protezione Civile che lo promuovono operanti sul territorio del Comune, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92 e successive modificazioni.

**3.** Il Comune di Seregno favorisce altresì, tramite il proprio ufficio di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento e può stipulare specifiche convenzioni.

### **Art.3 Costituzione**

- 1.** E' costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Seregno.
- 2.** Possono aderire a tale Gruppo i cittadini di ambo i sessi, maggiorenni, di buona condotta

morale e civile, allo scopo di prestare la loro opera su richiesta del Sindaco o dell'Assessore Delegato, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile.

**3.** Le attività del Gruppo sono quelle di: studio, previsione, prevenzione e soccorso o in occasione di eventi o manifestazioni a forte richiamo di persone ove si renda necessario prevenire e tutelare la pubblica incolumità.

#### **Art.4 Criteri di ammissione**

**1.** L'ammissione al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile è subordinata alla seguente procedura:

- a. presentazione di apposita domanda, con l'obbligo di partecipare al Corso base di Volontari di Protezione Civile indetto dal Comune di Seregno o analogo indetto da altro comune o ente;
- b. presentazione di un certificato medico di "sana e robusta costituzione fisica" che attesti la necessaria idoneità psicofisica in relazione all'attività da svolgere;
- c. presentazione di autocertificazione di non aver mai riportato alcuna condanna penale definitiva e di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
- d. accettazione della suddetta domanda da parte del Comune di Seregno la cui decisione è insindacabile.

#### **Art.5 Tesserino di riconoscimento**

**1.** I volontari ammessi al Gruppo saranno muniti di tessera di riconoscimento con fotografia la cui forma e colore sarà ben distinta da tutte le altre tessere di riconoscimento in dotazione al personale dipendente dal Comune di Seregno; dovrà essere strettamente personale e non cedibile e dovrà certificarne le generalità, la qualifica e l'appartenenza al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Seregno.

**2.** Il tesserino avrà valore solo come contrassegno di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dovrà essere vidimato dal Comune.

**3.** Il tesserino, da portare ben visibile sulla divisa, non dispensa il titolare dal dover esibire, qualora richiesta, la carta d'identità, documento ufficiale agli effetti di legge.

**4.** L'eventuale utilizzo del tesserino per altri fini, non legati strettamente ad attività di Protezione Civile, comporterà l'immediata espulsione dal Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

#### **Art.6 Sindaco – Coordinatore**

**1.** Il Sindaco, ai sensi di legge, è l'Autorità Comunale di Protezione Civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di

soccorso e assistenza alla popolazione. <sup>(6.1)</sup>

**2.** Il Sindaco o l'Assessore Delegato è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e nomina, fra i componenti dello stesso Gruppo, un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il tra Sindaco o l'Assessore Delegato ed il Gruppo stesso, per le attività di Protezione Civile.

**3.** Il Sindaco o l'Assessore Delegato, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- a. assicura la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- b. garantisce i turni di reperibilità degli aderenti al Gruppo Comunale, indicando altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- c. cura all'interno del Gruppo l'informazione, la formazione e l'addestramento, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predispone apposite esercitazioni sul territorio comunale o nei comuni limitrofi, anche in collaborazione con altri comuni;
- d. informa e sensibilizza la popolazione in materia di Protezione Civile;
- e. gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini della Protezione Civile, nonché mantiene aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile;
- f. propone ogni altra attività ritenuta utile ai fini della Protezione Civile.

## **Art.7**

### **Codice deontologico del volontariato**

**1.** Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Seregno sono tenuti a partecipare alle attività, menzionate nell'art. 3 comma 3, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e disponibilità, oltre che mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all'incarico che sono chiamati a compiere; essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

**2.** Il comportamento del volontario inoltre deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino utente.

**3.** Durante il servizio l'unico punto di riferimento è il bisogno del cittadino al quale occorre rivolgersi con attenzione, cordialità e spirito di servizio, escludendo qualsiasi scorrettezza e asperità verbale o di comportamento.

<sup>(6.1)</sup> **Art.15, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1992, n. 225:**

*"3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.*

*4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile".*

4. Il volontario, in caso di attività congiunta con quella svolta da appartenenti a Forze istituzionali giurisdizionalmente riconosciute sul territorio di Seregno, non deve contrastarne l'operato e deve, in assenza del proprio responsabile o del proprio coordinatore, seguire le direttive impartitegli dagli operatori delle Forze sopra citate.

5. E' assolutamente vietato da parte dei volontari di Protezione Civile, se non chiaramente autorizzato, ogni tipo di comportamento illegittimo quali l'uso di lampeggiatori a luce blu, di palette segnaletiche, l'effettuazione di scorte non autorizzate da alcuna Forza di Polizia, la regolazione manuale del traffico veicolare o altri abusi che contribuiscono a confondere il volontariato di Protezione Civile con gli appartenenti alle Forze Istituzionali preposte.

6. E' vietato altresì utilizzare la divisa della Protezione Civile in modo improprio e al di fuori dei turni assegnati ad ogni singolo volontario.

7. Eventuali abusi saranno puniti a norma di legge e comporteranno l'immediata espulsione dal Gruppo.

## **Art.8 Remunerazione e rimborso spese**

1. E' fatto divieto ai Volontari di Protezione Civile di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

2. Saranno garantiti ai Volontari appartenenti al Gruppo comunale di Protezione Civile, purché il Gruppo sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i benefici stabiliti dalle leggi vigenti. <sup>(8.1)</sup>

## **Art.9 Dipendenze gerarchiche**

1. Il Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile, in stato di EMERGENZA, opera alle dipendenze degli organi preposti alla Direzione e al Coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

---

<sup>(8.1)</sup> **Artt. 9 e 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. REGOLAMENTO RECANTE NUOVA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE:**

**Art.9 Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nell'attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorica-pratica**

*1 Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3 impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 11 anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:*

*a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;*

*b) il mantenimento del trattamento economico a previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;*

*c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ,e successivi decreti ministeriali di attuazione.*

2. In occasione di eventi per i quali dichiarato Io stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti, per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n.225 del 1992.

4 Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base delle segnalazioni dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n.225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino a un massimo di trenta giorni nell'anno.

Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5 Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6 Le attività di simulazione di emergenza; quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate

a) dall'Agenzia. per le esercitazioni nazionali che direttamente organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tale attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7 La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono;

8 Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9 Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta, deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10 Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1. comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata "opera di volontariato", nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11 L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art.1, comma 3 alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua, nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

12 Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10 si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

#### **Art.10 Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.**

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di

volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività o di interventi preventivamente autorizzati o relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alle conclusioni dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

## **Art.10 Benefici di legge del volontario**

**1.** I volontari impiegati negli interventi di Protezione Civile beneficiano di quanto regolamentato dalla legge, e in particolare competono i seguenti benefici:

- a. rimborso spese sostenute relative al carburante consumato dai mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa, o durante gli interventi regolarmente autorizzati. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore presso il Comune di Seregno;
- b. il mantenimento del posto di lavoro se dipendente pubblico o privato: al volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- c. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
- d. permessi retribuiti non superiori a 30 giorni continuativi fino a 90 giorni all'anno in caso di emergenza;
- e. permessi retribuiti non superiori a 10 giorni consecutivi e non superiori a 30 giorni all' anno in caso di addestramento, aggiornamento e/o simulazione di emergenza; qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un rimborso per le giornate lavorative perdute;
- f. il Comune di Seregno ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi delle leggi vigenti. <sup>(10.1)</sup>

## **Art. 11 Equipaggiamento individuale**

**1.** L'Amministrazione comunale di Seregno, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, provvederà all'equipaggiamento individuale dei Volontari come da normative in atto per analoghi Gruppi presso altri Comuni.

**2.** I Volontari hanno il dovere di usare con la massima cura il materiale affidatogli, sia esso in dotazione al Gruppo sia esso di dotazione individuale, segnalando per iscritto al Coordinatore eventuale deficienze e/o danneggiamenti e proponendo anche eventuali migliorie ed integrazioni relative all'equipaggiamento stesso.

---

<sup>(10.1)</sup> **vedasi note (8.1), e art. 4 del decreto legislativo 11 agosto 1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia:**

*"1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.*

*2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalle data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli."*

## **Art.12**

### **Periodo di sospensione su richiesta del volontario**

**1.** Il volontario ha diritto, per motivi familiari e personali, ad un periodo di aspettativa dall'attività del Gruppo. Tale periodo non comporta la perdita della qualifica di volontario se non si protrae, di norma, per più di un anno.

**2.** Per poter godere della sospensione di cui all'art. 12 comma 1, il volontario deve presentare anticipatamente richiesta scritta e motivata; in caso di mancata comunicazione l'assenza verrà ritenuta ingiustificata.

## **Art. 13**

### **Perdita della qualifica di volontario della protezione civile**

**1.** La qualifica di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Seregno si perde:

- a. per dimissioni;
- b. per mancata partecipazione ai lavori del gruppo per almeno 90 giorni consecutivi senza presentazione della comunicazione prevista dal precedente art. 12;
- c. per violazione del codice deontologico del volontario (art. 7);
- d. per uso improprio del tesserino e/o dell'equipaggiamento in dotazione sia individuale che del Gruppo;
- e. per ripetute ed accertate scorrettezze nei confronti di altri Volontari, di appartenenti alle Forze Istituzionali o dei Responsabili del Gruppo.

**2.** Per tutti i casi sopra elencati, i Volontari sono obbligati a restituire al Comune il tesserino di riconoscimento e l'equipaggiamento in dotazione.

## **Art. 14**

### **Abbandono di operatività in servizio**

**1.** Una volta iniziato un servizio, questo non deve essere mai abbandonato.

**2.** L'abbandono per gravi necessità potrà avvenire solamente dietro consenso del responsabile del servizio al quale dovrà rivolgersi il volontario.

**3.** L'abbandono ingiustificato comporterà l'immediata espulsione dal Gruppo.

## **Art. 15**

### **Incarichi ricoperti dal volontario**

**1.** Il Gruppo Comunale ha la massima autonomia per la scelta degli incarichi che ciascun volontario ricopre all'interno del gruppo stesso, fatta esclusione per il coordinatore per la cui nomina vale l'art.6.

**2.** Il coordinatore è tenuto a segnalare all'ufficio di Protezione Civile del Comune di Seregno l'elenco dei volontari con gli indirizzi, i recapiti telefonici, sia di residenza che di lavoro, le professioni, i titoli di studio conseguiti e le eventuali specializzazioni, indicando altresì gli incarichi da essi ricoperti all'interno del gruppo con le eventuali variazioni che di volta in volta dovessero verificarsi.

**3.** L'assemblea dei volontari, a maggioranza dei presenti, nomina due vice-coordinatori che restano in carica un anno con possibilità di rinnovo.

**4.** Il coordinatore d'intesa con i vice-coordinatori nomina i capi squadra che restano in carica un anno con possibilità di rinnovo.

**5.** All'interno del gruppo i capi squadra possono nominare un vice-capo squadra.

## **Art. 16 Turni e servizi dei volontari**

**1.** Mensilmente tutti gli appartenenti al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, a rotazione, dovranno effettuare dei turni al fine di armonizzare i metodi di intervento e di stimolare le sinergie del Gruppo e l'affiatamento fra loro.

**2.** I turni saranno disposti dal Coordinatore ed affissi nella Sede della Protezione Civile entro e non oltre il giorno 23 del mese precedente all'effettuazione dei turni.

**3.** I turni dovranno essere strutturati in modo tale da coprire una fascia di 6 ore nelle quali i Volontari dovranno:

- a. provare le attrezzature;
- b. provvedere alla loro manutenzione e pulizia;
- c. simulare situazioni d'intervento;
- d. partecipare a corsi di aggiornamento;
- e. tenere corsi di prevenzione;
- f. tutelare e monitorare il territorio tramite servizi di perlustrazione;
- g. avvisare, telefonicamente, le Forze dell'Ordine in caso di sinistri, calamità, situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ecc. che dovessero paventarsi durante i servizi del precedente punto f);
- h. presenziare a manifestazioni varie;
- i. partecipare a simulazioni con altri Gruppi di Protezione Civile;
- l. coadiuvare le Forze dell'Ordine nelle varie manifestazioni di carattere sportivo, fieristico, di mercato all'aperto settimanale e quant'altro necessario;
- m. provvedere a tenere in ordine la sede della Protezione Civile.

**4.** Eventuali attività che esulano espressamente da quanto indicato nel presente articolo, se non autorizzate, comporteranno l'immediata espulsione dal Gruppo.

## **Art. 17 Reperibilità**

- 1.** Trimestralmente il Coordinatore comunicherà al responsabile del servizio di Protezione Civile e al Comando di Polizia Locale i nominativi dei Volontari reperibili nel caso sia stato dichiarato lo stato di ALLERTA.
- 2.** Il Coordinatore dovrà sempre essere reperibile e rintracciabile. Questi, una volta contattato, dovrà raggiungere la Sede della Protezione Civile entro un'ora in modo da iniziare le prime attività di preparazione dei mezzi e delle strutture.
- 3.** I Volontari, nel caso di dichiarazione dello stato di EMERGENZA, dovranno intervenire entro il più breve tempo possibile.

## **Art. 18 Modifica del regolamento**

- 1.** L'assemblea dei Volontari, a maggioranza dei tre quarti degli iscritti al Gruppo Comunale, può proporre al Sindaco o all'Assessore Delegato la richiesta di modifica del presente Regolamento.
- 2.** Le modifiche verranno sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale, e solo dopo la loro approvazione entreranno in vigore.
- 3.** In ogni caso il Sindaco o l'Assessore Delegato è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

## **Art. 19 Osservanza del regolamento**

- 1.** Tutti i Volontari sono tenuti alla sottoscrizione del presente Regolamento per l'accettazione delle condizioni in esso contenute.

## **Art. 20 Sanzioni**

- 1.** L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Seregno.
- 2.** Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento, possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, del servizio specifico in corso ed in casi gravi l'eventuale espulsione dal Gruppo.
- 3.** L'eventuale sospensione temporanea dal servizio sarà erogata dal Coordinatore del Gruppo a suo insindacabile giudizio.
- 4.** L'espulsione definitiva del volontario dal Gruppo Comunale potrà avvenire ad insindacabile giudizio del Sindaco, sentito l'interessato e i pareri non vincolanti del Coordinatore e dei due vice coordinatori.

**Art. 21**  
**Pubblicità del regolamento**

**1.** Copia del presente regolamento dovrà essere consegnata ad ogni componente del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

**2.** Una copia del presente regolamento dovrà essere consegnata ad ogni componente della Struttura Comunale di Protezione Civile, una copia dovrà essere depositata nell'Ufficio Comunale di Protezione Civile ed una nei locali della sede operativa del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Seregno.

# INDICE

## CAPO I - Disposizioni Preliminari

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Volontariato di Protezione Civile	pag. 1
Art. 3	Costituzione	pag. 1
Art. 4	Criteri di ammissione	pag. 2
Art. 5	Tesserino di riconoscimento	pag. 2
Art. 6	Sindaco – Coordinatore	pag. 2
Art. 7	Codice deontologico del volontario	pag. 3
Art. 8	Remunerazione e rimborso spese	pag. 4
Art. 9	Dipendenze gerarchiche	pag. 4
Art. 10	Benefici di legge del volontario	pag. 6
Art. 11	Equipaggiamento individuale	pag. 6
Art. 12	Periodo di sospensione su richiesta del volontario	pag. 7
Art. 13	Perdita di qualifica del volontario della protezione civile	pag. 7
Art. 14	Abbandono di operatività in servizio	pag. 7
Art. 15	Incarichi ricoperti dal volontario	pag. 7
Art. 16	Turni e servizi dei volontari	pag. 8
Art. 17	Reperibilità	pag. 9
Art. 18	Modifica del regolamento	pag. 9
Art. 19	Osservanza del regolamento	pag. 9
Art. 20	Sanzioni	pag. 9
Art. 21	Pubblicità del regolamento	pag. 10